

REGOLAMENTO (CEE) N. 737/90 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1990

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3955/87⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4003/89⁽²⁾, ha fissato le tolleranze massime di radioattività per l'importazione dei prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, la cui osservanza è oggetto di controlli da parte degli Stati membri; che l'applicazione di tale regolamento è prevista sino al 31 marzo 1990;

considerando che, senza pregiudizio dell'eventuale futuro ricorso, se necessario, alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva⁽³⁾, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89⁽⁴⁾, la Comunità deve, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell'incidente di Cernobil, continuare a far sì che i prodotti agricoli e trasformati, che sono destinati all'alimentazione umana e che sono suscettibili di essere contaminati, siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni;

considerando che occorre che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi, l'unicità del mercato ed impediscano deviazioni di traffico;

considerando che i motivi che hanno prevalso all'atto dell'adozione del regolamento (CEE) n. 3955/87 sono tuttora validi, a cagione soprattutto del fatto che la conta-

minazione radioattiva in taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi che hanno risentito di detto incidente supera ancora le tolleranze massime di radioattività fissate nel regolamento stesso;

considerando che l'osservanza delle tolleranze massime in questione deve continuare ad essere oggetto di controlli adeguati e che la loro mancata osservanza potrà essere sanzionata mediante divieti d'importazione;

considerando che la contaminazione radioattiva in numerosi prodotti agricoli è diminuita e continuerà a decrescere fino ai livelli esistenti prima dell'incidente di Cernobil; che è quindi necessario stabilire una procedura per l'esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che, poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE⁽⁵⁾;

considerando che occorre prevedere una procedura semplificata per apportare alle misure previste dal presente regolamento le precisazioni e gli adeguamenti che dovessero rivelarsi necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ad eccezione dei prodotti non atti all'alimentazione umana elencati nell'allegato I e dei prodotti che siano eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 7, il presente regolamento è applicabile ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:

- all'allegato II del trattato,
- al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione⁽⁷⁾,

(1) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

(2) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 4.

(3) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

(4) GU n. L 211 del 27. 7. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

(7) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.